**CITTÀ DI TRICASE**

2019

Regolamento di Polizia Locale

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in applicazione della disciplina statale (Legge 7 marzo 1986 n. 65) e regionale (L.R. 14 Dicembre 2011 n. 37) vigente in materia, e nel quadro dei principi del “Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia”, adottato come raccomandazione [REC 2001 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19.09.2001, disciplina l’esercizio delle funzioni svolte dagli operatori di Polizia Locale, attribuite, trasferite o delegate all’Ente.

Le suddette funzioni sono costituite dall’insieme delle attività predisposte in via permanente per il controllo sull’applicazione delle leggi, dei regolamenti e disposizioni riguardanti le materie di diretta competenza, nonché per la prevenzione e repressione dei reati, al fine di garantire la sicurezza urbana.

Il presente regolamento disciplina inoltre (Allegato A), nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento normativo e in quanto espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall’art. 158 c. 2 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e sanzionando gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale.

Art.2

Autorità di Polizia Locale

Al Sindaco, o all’Assessore delegato, compete la vigilanza sul buon andamento e imparzialità del servizio ed il potere di impartire direttive al Comandante della Polizia Locale, per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ferma restando l’autonomia organizzativa e operativa del Comandante, lo stesso è responsabile verso il Sindaco, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli Addetti.

Art.3

Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è istituito il Corpo di Polizia Locale della Città di Tricase, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, in esecuzione degli artt. 4 e 7 della predetta legge, e tenuto conto della L.R. 14 Dicembre 2011 n. 37.

Nell’ Allegato B è riportata apposita regolamentazione, riguardante l’autotutela e la difesa personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

CAPO I- FUNZIONI E COMPITI

Art. 4

Funzioni degli operatori del Corpo di Polizia Locale

Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi; restano comunque salve le competenze in materia di indirizzo, di controllo, di programmazione, di organizzazione e di direzione, assegnate agli Organi di governo dell’Ente e ai titolari dei compiti di gestione, in base al riparto di competenze disposto dalle norme nel tempo vigenti.

Nell’espletamento del servizio suddetto gli operatori svolgono in ogni caso attività di:

a) Polizia Amministrativa, attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali (vedi Allegato A);

b) Polizia Giudiziaria e pubblica sicurezza; nello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria il Comandante del Corpo assicura lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri Comandi di polizia locale che con le Forze di Polizia dello Stato;

c) Polizia Commerciale (d.lgs 114/1998, legge 287/1991 e normativa regionale);

d) Controllo igienico sanitario e tutela ambientale; compiti assegnati dal d.lgs. n. 152 del 03.04.2006, e s.m.i.;

e) Polizia mortuaria, con espletamento delle attività di supporto e controllo funzioni ex d.P.R. 285/1990 ed ex Legge Regione Puglia 15 dicembre 2008, n. 34;

f) Polizia Stradale (d.lgs. 285/1992), negli ambiti territoriali di competenza;

g) In materia di “Depenalizzazione” attività di cui alla legge 689/1981 ed al d.lgs. 507/1999;

h) Polizia edilizia, anche in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, con svolgimento delle funzioni relative ad accertamento dell’ attività edilizia, segnalazioni dei lavori abusivi e vigilanza sull’occupazione di suolo pubblico;

i) Protezione Civile, assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dal piano comunale di protezione civile;

l) polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all’art. 36 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e s.m.i.

m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;

n)  cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

o)  supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

p)  segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

q)  assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;

r)  collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

s)  trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni

I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale

L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione.

Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d'istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.

I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.

Al Corpo di Polizia Locale sono, inoltre, demandate le seguenti funzioni:

• Vigilanza sull’integrità del patrimonio dell’Ente

• Concorrere nell’opera di soccorso in caso di pubblici o privati infortuni

• Segnalare le deficienze rilevate nei servizi pubblici o le cause di pericolo per l’incolumità pubblica.

• Prestare ausilio e soccorso, in ordine ad ogni tipologia di evento, che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela del territorio e l’ordinato vivere civile.

Gli operatori di Polizia Locale, per la particolare natura del servizio effettuato e per la possibilità di conoscenza di notizie utili per il miglior funzionamento dei servizi comunali, sono incaricati di segnalare eventuali disservizi.

La Polizia Locale svolge i compiti istituzionali nel territorio dell’Ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:

1. missioni esterne ai fini di collegamento o di rappresentanza e nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria;
2. operazioni esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3. impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;

Art. 5

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni motivata richiesta dalla competente autorità.

Nell'ambito della legislazione vigente (art. 54 c.1 e 2 TUEL 267/2000), il Sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. A tal fine può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

CAPO II- ORDINAMENTO DEL CORPO E ACCESSO

Art. 6

Ordinamento strutturale del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale è costituito dal Comando e da strutture tecnico-operative .

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in Nuclei Operativi, i cui compiti vengono disciplinati dal Comandante, che con proprio provvedimento, può trasferire il personale ad altro servizio od incarico. La mansione rivestita è da considerarsi quindi equivalente e non esclusiva.

L’articolazione del Corpo in Nuclei Operativi è - di norma- stabilita secondo la seguente ripartizione: segreteria, in staff al Comandante; polizia stradale, viabilità, ufficio verbali e notifiche; polizia commerciale e amministrativa; edilizia e ambiente; polizia giudiziaria, informazioni e notifica atti giudiziari. Essa può essere variata dalla Giunta, in ragione dei criteri del secondo comma, comunque sentito il parere del Comandante.

Il Corpo e’ costituito da operatori di Polizia Locale che si suddividono in Agenti, Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori ed Ufficiali. La legge e il regolamento, salva l'autonomia operativa del Comandante, ne determinano compiti ed incarichi, in relazione agli obbiettivi ed alle esigenze del servizio, in coerenza con le necessità complessive dell’Ente.

Lo stato giuridico ed economico degli operatori di Polizia Locale e’ regolato, ciascuno nei rispettivi ambiti di operatività, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali, dal Contratto collettivo decentrato integrativo dell’Ente, dalle Leggi vigenti in materia, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.

Nell’espletamento del servizio d’istituto gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all’ Autorità Giudiziaria come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili in via amministrativa e penale degli atti compiuti.

Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati, se non eccezionalmente, a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo

Art. 7

Dotazione Organica di Personale

La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.

Il Comandante definisce con proprio provvedimento l’assegnazione del personale ai Nuclei Operativi del Corpo.

All'interno dell'area organizzativa della Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali, o personale di altri Enti, purché in possesso di caratteristiche professionali compatibili con le mansioni da svolgere; in tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia e né rivestono le qualità giuridiche previste dai regolamenti .

Art.8

Modalità di accesso

Oltre ai requisiti generali previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dalla contrattazione collettiva, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Regolamento per l’ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle risorse umane, e ferme le discipline sulle pari opportunità tra i sessi, per l’accesso all’organico del Corpo di Polizia Locale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di abilitazione alla guida di categoria A e B, con obbligo alla guida dei veicoli in dotazione al Corpo;

b) possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;

c) assenza di cause ostative al riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

Il possesso dei requisiti psicofisici di cui sopra è accertato prima dell’assunzione dall’ASL di competenza .

ll mancato possesso dei requisiti sia psico - fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

I titoli di studio e/o i requisiti per l’accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti categorie.

Per le ulteriori disposizioni relative all’assunzione in servizio e allo svolgimento delle specifiche funzioni degli addetti al Corpo si fa rinvio alle norme della contrattazione collettiva del Comparto Regioni-Autonomie locali, alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nel Regolamento per l’ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle risorse umane, nel tempo vigenti.

Art.9

Periodo di prova e formazione

Per il conseguimento dell’assunzione in ruolo, il personale, vincitore di concorso, dovrà compiere il periodo di prova prescritto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

La partecipazione obbligatoria degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale a corsi di aggiornamento e qualificazione, in conformità alla normativa regionale, nonché a qualsiasi iniziativa di formazione professionale, verrà definita nel programma di attività stilato all’inizio di ogni anno.

L’aggiornamento professionale viene anche assicurato periodicamente all’interno del Corpo, mediante lezioni di istruzione ed addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche di lavoro di particolare importanza; l’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e giornate di studio.

Nella definizione del programma formativo si dovranno necessariamente prevedere appositi corsi di lingua straniera presso Istituti specializzati, al fine di far acquisire agli appartenenti al Corpo una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera .

Art.10

 Programmazione

La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante, nel rispetto dei principi in materia di organizzazione del lavoro, contenuti nelle nome e contratti vigenti.

I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Ai fini della sicurezza degli operatori della Polizia Locale, i servizi di pattugliamento serale e/o notturno e tutte le tipologie di posti di controllo stradale devono essere effettuati con un minimo di 2 operatori, muniti di armamento e/o strumenti di autodifesa.

I servizi interni o di minor aggravio sono, in linea di massima e se possibile in relazione all’organico disponibile, affidati al personale più anziano di servizio o che versi in particolari condizioni di salute, adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 11

Organizzazione del Servizio

Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

1. l'ordine di servizio giornaliero;

2. l'ordine di servizio particolare;

3. la circolare o la comunicazione;

*L'ordine di servizio giornaliero* costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici ed i Nuclei Operativi nei quali si articola il Corpo di Polizia Locale, e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto.

Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante, in conformità alle direttive dell’Amministrazione.

La turnazione del personale è stabilita su base di programmazione quindicinale, e resa nota con quindici giorni di anticipo.

L'orario di servizio è, di norma, fissato dal Comandante con debito anticipo, nel rispetto dei principi, già stabiliti dal CCNL e/o da accordi sindacali.

5 *bis* Le attività di Polizia Locale sono svolte tutti i giorni dell’anno per almeno dodici ore

L'ordine di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Comandante e viene esposto in visione del personale dipendente, almeno quarantotto ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste, od altrimenti nel più breve tempo possibile, ove l'eccezionalità lo richieda. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato dalla segreteria Comando, od eventualmente dal responsabile incaricato del Nucleo di appartenenza.

L'ordine di servizio giornaliero contiene qualifica di servizio e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, veicolo da utilizzare, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessario. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale.

Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato *un ordine di servizio particolare* che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.

Gli operatori hanno l’obbligo di prendere visione degli ordini di servizio e di conoscerne tempestivamente le eventuali variazioni; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

Nei casi si renda indispensabile, a giudizio dell’agente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.

Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

*La circolare o la comunicazione* sono documenti emanati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza a seconda del contenuto a tutto il personale interessato.

Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, l’operatore di Polizia Locale deve sempre redigere un *rapporto di servizio* per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l’opportunità di memoria futura.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

Art. 12

Passaggio degli operatori ad altro servizio

Gli operatori di Polizia Locale che non siano più fisicamente idonei al servizio potranno essere trasferiti, compatibilmente con la struttura operativa dell’Ente e con le disponibilità organiche, secondo le norme contenute negli accordi nazionali di lavoro.

CAPO III- DISCIPLINA E RAPPORTI GERARCHICI

Art. 13

 Disciplina

Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno per base una severa disciplina, la quale obbliga tutti gli appartenenti al costante e pieno adempimento dei doveri inerenti al proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili, che incombono ad ogni buon cittadino, ed in modo particolare ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Gli operatori di Polizia Locale devono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio, osservare l’ orario di servizio, essere rispettosi, deferenti e disciplinati verso i superiori ed eseguire i loro ordini, essere cortesi verso i colleghi, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno e modi urbani, correttezza e distinzione tali da ispirare fiducia e rispetto.

Art. 14

Comportamento degli operatori di Polizia Locale in servizio

E’ fatto obbligo specifico all’operatore di Polizia Locale di usare, durante il servizio, la massima cortesia e la massima educazione con le persone con le quali ha occasione di rivolgersi per il servizio disimpegnato.

Nel contestare le infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze, gli operatori di Polizia Locale dovranno mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione e comunque mai alterando il tono del discorso, ed invitando anzi il cittadino alla calma ed alla compostezza, qualora costui dimostrasse insofferenza all’intervento.

Art. 15

Norme di comportamento

L’ operatore di Polizia Locale provvede

- ad adempiere alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- ad evitare comportamenti ed azioni che possano ingenerare nei cittadini il significato di privilegio o favoritismo verso qualche persona fisica o giuridica;

* ad evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all’immagine della Pubblica Amministrazione.

Il Personale della Polizia locale, in particolare, deve:

· non denigrare con atti o parole l’Amministrazione e i suoi componenti;

· usare l’autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;

· curare l’integrità e la pulizia della propria divisa;

· avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l’onore dell’istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell’ uniforme;

· non chiedere, per sé o per altri, né accettare, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l’ufficio.

All’operatore di Polizia Locale è fatto divieto:

• di fumare, in violazione della normativa vigente, e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;

• di usare gesti, frasi o di compiere atti che non si addicono a persona educata;

• di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone dedite ad attività immorali, contrarie al buon costume, pregiudicati;

• di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone, compagnie e locali che possano sminuire la dignità della funzione;

• di non intrattenersi a colloquiare con cittadini, se non per motivi di servizio.

Art. 16

Rapporti interni

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.

Art. 17

Orario e posto di servizio

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari di lavoro e/o i turni di servizio definiti rimanendo operativi per tutto l’arco del turno.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve garantire il servizio prima di abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti, altresì, per esigenze di servizio non programmabili o per incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungandola anche oltre l’orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 18

Rapporto gerarchico - Gradi

Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico, nonché le direttive impartite dall’ Autorità Giudiziaria, dal Sindaco e/o dall’Assessore delegato, per il tramite del Comandante.

La gradazione gerarchica nel servizio e’ rappresentata dal grado. I Gradi hanno mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico né su quello economico dell'addetto.

Nell’ambito del Corpo di Polizia Locale sono istituite le seguenti figure:

1. Istruttori direttivi di Polizia Locale (Personale appartenente alla categoria “D”):
* Comandante, con il grado di Commissario Superiore;
* Vice Comandante, con il grado di Commissario Capo, Commissario ovvero Vice Commissario a seconda dell’inquadramento professionale;
* Ufficiale, con il grado di Commissario Capo, Commissario ovvero Vice Commissario a seconda dell’inquadramento professionale;
1. Istruttori di Polizia Locale (Personale appartenente alla categoria “C”):
* Ispettore Superiore;
* Ispettore Capo;
* Ispettore;
* Vice Ispettore;
* Sovrintendente Capo;
* Sovrintendente;
* Vice Sovrintendente;
* Assistente;
* Agente scelto;
* Agente.

L’attribuzione dei gradi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 11 dell’11 Aprile 2017.

I simboli distintivi di grado sono disciplinati ed individuati dall’allegato “C” al Regolamento Regionale n. 11 dell’11 Aprile 2017

*(Comma 6 abrogato)*

*(Comma 7 abrogato)*

Nell’ambito della Polizia locale la gerarchia è rappresentata dai gradi conseguiti dagli addetti.

In caso di assenza assolutamente temporanea ed esclusivamente per fare fronte ad esigenze non rinviabili, il Comandante è sostituito dal sottoposto con grado o qualifica più elevata presente, ed, in caso di parità, dal più anziano di servizio nel grado e qualifica medesima; in tutti gli altri casi, le sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dal grado conseguito ed a parità di questo ultimo dall’anzianità nella qualifica.

A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall’anzianità generale di servizio.

A parità di anzianità di servizio, dalla priorità nella graduatoria di merito per la nomina nella qualifica.

A parità di merito nella graduatoria, dall’età.

E’ fatta salva l’applicazione della disciplina delle specifiche responsabilità amministrative e organizzative, previste dalla Legge, dal Contratto collettivo e integrativo di lavoro e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a prescindere dalla scala gerarchica.

Art. 19

Via gerarchica e reclami

Ogni operatore di Polizia Locale può rivolgere ogni richiesta di colloquio od istanza relativa a reclami d’interesse personale o di ambito lavorativo, purché in via gerarchica, al Comandante del Corpo, al Segretario Generale, al Direttore Generale, all’Assessore delegato, al Sindaco.

E’ ammesso, sempre in via gerarchica, il reclamo individuale verso i superiori per diritti che si ritengono lesi.

I superiori devono sempre dare corso ai reclami dei sottoposti, apponendovi le opportune annotazioni ed esprimendo con motivato parere il proprio giudizio.

CAPO IV°- ATTRIBUZIONI E COMPITI

Art. 20

Funzioni del Comandante del Corpo della Polizia Locale

Il Comandante viene nominato dal Sindaco con provvedimento motivato, tenuto conto anche di quanto previsto nei commi successivi al presente articolo.

1 *bis* Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza.

1 *ter* L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima esclusivamente nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale.

1 *quater* Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza-polizia locale.

Il Comandante ha le prerogative di direzione e gestione del servizio, previste dalla legge e dai contratti di lavoro, conformemente alle finalità e direttive dell’Amministrazione; coordina e sorveglia, sotto la sua diretta responsabilità, il servizio che gli operatori sono chiamati a compiere; è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’ impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio, nonché degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale; stabilisce compiti e mansioni del personale, che non sia operatore di polizia locale, assegnato al Settore. In sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, il nucleo di valutazione acquisisce parere del Sindaco. Tale disposizione integra il vigente Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione.

Il Comandante è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Sindaco; in particolare provvede a:

* emanare gli ordini di servizio e vigilare sugli espletamenti degli stessi;
* disporre l’assegnazione e la destinazione degli operatori di polizia locale secondo le specifiche necessità dei servizi, tenendo conto delle attitudini professionali dei singoli;
* promuovere la partecipazione a corsi d’aggiornamento culturali e professionali degli appartamenti al Corpo;
* accertare la regolarità delle infrazioni rilevate;
* assegnare le pratiche, le mansioni ed i programmi di lavoro agli operatori e curarne la realizzazione;
* disporre servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
* alla tempestiva e regolare esecuzione di tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini di servizio, di circolari e di comunicazioni;
* dirigere e coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
* intrattenere i rapporti di collaborazione con le Autorità e gli organismi del Comune;
* rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute, tenuto conto del 2° comma circa la valutazione;
* relazionare, con la periodicità definita dall’Amministrazione, e comunque almeno annualmente, sull’operato svolto dal Corpo di Polizia Locale e dagli operatori;
* adottare gli atti di gestione di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3 *bis* Spetta al Comandante, con l’unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale

3 *ter* Il Comandante assicura la presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità

Per le assenze temporanee del Comandante, si rinvia gli ultimi due commi del precedente art. 18.

Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 6 e 7, sono soggetti al coordinamento tecnico – operativo del comandante del corpo o del servizio

Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal Sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione

Il Comandante può utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali

Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n.266 ( Legge – quadro sul volontariato)

Art. 21

Funzioni del Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale

Il Comandante può nominare, con provvedimento motivato, un Vice-Comandante scelto tra gli Ufficiali, che coadiuvi e sostituisca il titolare, in caso di assenza o impedimento.

Il Vice-Comandante, qualora nominato e con le prerogative di cui all’art. 107 del TUEL n. 267/2000, oltre che le funzioni vicarie di cui al precedente comma, è responsabile dell’attività svolta nelle strutture alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

Art. 22

Funzioni degli Ufficiali del Corpo della Polizia Locale

Gli Ufficiali del Corpo di Polizia Locale coadiuvano il Comandante ed il Vice-Comandante, e sono responsabili delle attività loro assegnate, nonché della disciplina e dell’impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell’ambito nei Nuclei Operativi, cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:

a) coordinano e controllano le attività della struttura o dei Nuclei Operativi assegnati, ed, in esecuzione delle disposizioni del Comando, stabiliscono le modalità di esecuzione;

b) forniscono istruzioni normative ed operative al personale assegnato;

c) curano i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza di materia, con le altre Forze di Polizia, referenti pubblici, gruppi d’interesse, etc;

d) nell’ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato;

e) concorrono alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 23

Funzioni degli Ispettori

Oltre allo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 4 e di quelli propri degli operatori di polizia locale, gli Ispettori in particolare:

a. sono addetti al coordinamento o controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l’assistenza necessaria all’espletamento del servizio;

b. curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;

c. redigono relazioni ed atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;

d. istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate ai nuclei operativi, che necessitano di elaborazioni di dati e attività di studio;

e. espletano ogni altro incarico loro affidato dal Sindaco o dall'Assessore delegato nell’ambito dei compiti istituzionali, per il tramite del superiore gerarchico.

Art. 24

Funzioni dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti

Gli Operatori che rivestono il grado di agenti, assistenti e sovrintendenti del Corpo di Polizia Locale espletano tutte le mansioni, inerenti i compiti d’istituto che rientrano nelle loro competenze.

Essi prestano il loro operato come appiedati o automontati, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l’esecuzione degli interventi.

Loro dovere fondamentale è conoscere le norme da far rispettare ed intervenire per indirizzare o sanzionare con fermezza, equilibrio, imparzialità.

Gli operatori, in particolare, devono:

a. svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

b. esercitare una attenta e continua vigilanza, al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;

c. vigilare affinché siano tutelati l’ordine e la sicurezza urbana e pubblica, l’igiene e la salute pubblica, integrità ambientale;

d. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;

e. partecipare alle operazioni di protezione civile;

f. assolvere i compiti di informazione di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell’ambito dei propri compiti istituzionali;

g. svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d’onore al gonfalone del Comune;

h. vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nel territorio comunale, segnalando eventuali disservizi;

i. accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;

j. fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;

k. vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;

l. vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;

m. impedire l’abusiva occupazione di spazi e aree pubbliche, affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;

n. intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico-motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che recano molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;

o. scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del Sindaco;

p. adempiere a quant’altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici o previsto nello Statuto e nei Regolamenti comunali;

q. istruire tutte le pratiche di competenza;

r. formulare le proposte dei provvedimenti da adottare.

Art. 25

Reperibilità in caso di necessità.

Per garantire gli interventi d’urgenza, il Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con almeno due operatori, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Tale istituto ha lo scopo di assicurare il pronto intervento in casi straordinari e non prevedibili (esecuzione di T.S.O., calamità naturali, crolli, incendi, inondazioni, incidenti stradali in cui siano coinvolti mezzi di altre forze di polizia, ed altri gravi accidenti, che comportino pericolo per la pubblica incolumità) che dovessero verificarsi in qualsiasi ora della giornata.

Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per l'intero arco della reperibilità, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro entro trenta minuti.

Il servizio di pronta reperibilità è obbligatorio ed assicurato dal personale del Corpo di Polizia Locale impegnato nei vari servizi di istituto.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale provvederà giornalmente alla compilazione del turno di pronta reperibilità, informando il personale interessato mediante la compilazione dell'ordine di servizio sul registro apposito.

E' fatto obbligo a tutto il personale, interessato del servizio di pronta reperibilità, di comunicare per iscritto al Comando l'indirizzo, presso il quale sarà reperibile, con il relativo numero telefonico.

Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risultasse non reperibile nei tempi sopra descritti, perde il diritto al compenso previsto mensilmente per l'istituto in questione e, salvo giustificato motivo, è soggetto a procedimento disciplinare, nei modi previsti dai regolamenti comunali.

Art. 26

Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, al SS. Sacramento, al feretro, alle Bandiere Nazionale ed Europea, al Gonfalone del Comune, al Sindaco, alle Autorità civili e militari, ai cittadini, è un dovere per gli appartenenti al Corpo, ed è la manifestazione più evidente della disciplina e del rispetto.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di Polizia.

Si ha dispensa dal saluto nei seguenti casi:

a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;

b) per coloro che sono a bordo di veicoli;

c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 27

Encomi e premi

Gli appartenenti al Corpo che si siano particolarmente distinti per diligenza, capacità professionale ed atti di merito, d’abnegazione e di coraggio, possono essere premiati come segue:

-elogio scritto del Comandante;

-encomio semplice del Sindaco. E’ conferito come riconoscimento d’ applicazione ed impegno professionale, che siano andati oltre il doveroso espletamento dei compiti d’istituto, al personale che per attaccamento al servizio, spirito d’ iniziativa e capacità professionale consegue apprezzabili risultati nei compiti d’ istituto;

-encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. E’ conferito al personale che dimostra di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, eccezionali qualità professionali e non comune determinazione operativa;

-proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio;

-riconoscimenti della normativa regionale.

Art. 28

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative e dei diritti di segreteria

I proventi delle sanzioni amministrative, ad eccezione di quelle relative alle violazioni del C.d.S. se riscossi presso gli Uffici di Polizia Locale, nonché i diritti di segreteria, non sono mai riscossi nella forma “in contanti” e “brevi manu” dall’ operatore di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del Codice della Strada: in tutti gli altri casi, questi indirizzerà l’interessato presso gli sportelli postali e/o della tesoreria comunale, fornendo istruzioni per il versamento delle somme dovute alla pubblica amministrazione.

Art. 29

Servizi esterni presso altri Enti e prestazioni a pagamento rese a favore di terzi

Gli operatori di Polizia Locale, previa autorizzazione del Sindaco, possono essere impiegati per collegamento, per soccorso, in supporto, per altre forme di collaborazione ed associative o anche temporaneamente presso altre Amministrazioni pubbliche, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta dalle disposizioni di legge in vigore.

La polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l'incolumità dei cittadini e l'ordinato vivere civile.

Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall'ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.

Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.

In occasione di iniziative di carattere privato che incidano sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, le spese del personale di Polizia Locale sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento in base a quanto disposto dall’art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 e dagli artt. 119 e 168 del D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000. Con Delibera di Giunta sono adottati il disciplinare, le tariffe, lo schema di convenzione ed il modulo per la richiesta delle prestazioni a pagamento rese dalla Polizia Locale a favori di terzi.

CAPO V° - DOTAZIONI

Art. 30

Obbligo dell’uniforme, della placca e del tesserino di riconoscimento

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l’uniforme della foggia prescritta ed approvata dai regolamenti regionali vigenti, secondo le indicazioni del Comandante, mantenendola pulita ed in ottimo stato.

Al personale del Corpo sono rilasciati il distintivo di servizio e la tessera di riconoscimento con le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 11 dell’11 Aprile 2017

Il tesserino deve essere esibito ad ogni richiesta di conferma di qualifica, nei casi di servizio in abiti civili, deve essere conservato con cura e deve essere rinnovato, nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo, e deve essere portato sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile.

L’ uso degli abiti civili può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio esclusivamente per disimpegnare servizi specifici.

E’ vietata ogni modifica dell’ uniforme. E’ vietato l’uso di ogni tipo di monile che alteri l’uniforme e l’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell’Amministrazione; in particolare, l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici, devono essere compatibili con il decoro dell’uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 31

Armamento del Corpo di Polizia Locale

Per quanto concerne l’armamento del Corpo di Polizia Locale, si rimanda all’ “Allegato B” del presente regolamento ed alle disposizioni vigenti in materia

Art. 32

Fornitura del corredo- Beni strumentali

Gli effetti, comprendenti le uniformi, l’equipaggiamento e l’armamento sono forniti dall’Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa di settore, e restano di proprietà della stessa.

Ciascun operatore ha l’ obbligo di mantenere la dotazione di servizio in perfetto stato di pulizia, manutenzione, conservazione.

Eventuali riparazioni sono a carico dell’Amministrazione nel caso dipendano da circostanze fortuite, non derivanti da difetto di diligenza, verificatesi nell’espletamento del servizio.

Le riparazioni che non siano strettamente correlate al servizio sono a carico del singolo operatore.

Art. 33

Cessazione dal servizio

Al momento della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ciascun operatore di Polizia Locale deve restituire la dotazione presa in carico all’assunzione ed aggiornata nel corso del servizio.

Per quanto attiene il vestiario, l’Amministrazione può autorizzare l’operatore a conservarlo.

CAPO VI°- NORME FINALI

Art. 34

Responsabilità

La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca reato, costituisce infrazione disciplinare e nei predetti casi si applicano le norme, le sanzioni e le procedure previste allo scopo dalla Legge, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi, per quanto attiene alla responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

Art. 35

Rinvio a disposizioni

Per quanto non è previsto dal presente regolamento si applicano le norme della disciplina statale e regionale in materia.

Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per quanto non contenuto espressamente in questo Regolamento, si applicano le norme del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

I rinvii effettuati alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 11 dell’11 Aprile 2017 ovvero alle disposizioni della Legge Regionale n. 37 del 14 Dicembre 2011 devono intendersi quali rinvii, di tipo dinamico, alla fonte di produzione normativa

Art. 36

Personale in quiescenza

L’Amministrazione Comunale favorisce i rapporti con il personale in quiescenza, anche ai fini dell’utilizzo degli ex appartenenti al Corpo di Polizia Locale nelle attività di volontariato, previste dalla legislazione vigente, al fine di non disperdere le professionalità e le esperienze, maturate in anni di servizio svolto a favore della cittadinanza.

Art. 37

Festa del Corpo

In occasione di San Sebastiano, ricorrente il 20 gennaio di ogni anno, può essere solennizzata la Festa del Corpo, con cerimonia predisposta dal Comando.

Art.38

*(abrogato)*

Art. 39

# Entrata in vigore

# Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto, al Ministero dell’Interno ed alla Regione.

Allegato “A”

#### SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti

Art. 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e mezzi recanti molestia

Art. 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art. 8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 9 Sicurezza degli edifici e delle aree private -

Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 11 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Art. 12 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 13 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 14 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere

Art. 15 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 16 Esecuzione giochi in luogo pubblico

Art. 17 Recinzione e manutenzione terreni

Art.18 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Art. 19 Decoro dei fabbricati scritte sui muri

Art. 20 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Art. 21 Marine e linea di costa

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 22 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 23 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 24 Rumori o schiamazzi per le strade

Art. 25 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Capo IV Mestieri e attività lavorative

Art. 26 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 27 Obbligo di vendita delle merci e dell’uso dei bagni

Art. 28 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Art. 29 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Art. 30 Mestieri ambulanti e artisti di strada

Art. 31 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Art. 32 Conduzione di veicoli a trazione animale

Art. 33 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ASSISTENZA

 ALLE PERSONE

Art. 34 Mediazione sociale e educazione alla legalità

Art. 35 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Art. 36 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO IV SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E

 PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art. 37 Sistema sanzionatorio

Art. 38 Sanzioni

Art. 39 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art. 40 Segnalazioni o reclami

Capo II Procedura di rimessa in pristino

Art. 41 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art. 42 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente allegato disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento normativo (art. 54, commi 4 e 4-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, DM 5 agosto 2008) e in quanto espressione della funzione di polizia amministrativa locale, attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti, che possano recare danni o pregiudizi alle persone, e regolando il comportamento e le attività dei cittadini, all'interno del territorio comunale.

2. Il presente allegato, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;

b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

3. Il presente allegato si applica su tutto il territorio comunale salvo quanto previsto dall’art. 17 “Recinzione e manutenzione terreni” da intendersi operante all’interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

## Art. 2 – Definizioni

1. Per le definizioni dei beni oggetto di tutela pubblica, elencati al 2° comma dell’art.1, si rinvia alle linee guida contenute nel D.M. 5 agosto 2008, nonché alle relative disposizioni del presente allegato.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

# CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

## Art. 3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada; ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

4. L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali, e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 39.

5. E’ fatto, inoltre, divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

## Art. 4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

3. E’ comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4. E' proibito, altresì, collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano, qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico.

## Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E’ fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

## Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. E’ vietato compiere atti o detenere materiale, che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

2. E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

## Art. 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

## Art. 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. Gli *offendicula* ed ogni manufatto o attrezzatura, esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

## Art. 9 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. E’ fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede, nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

3. L’installazione di macchinari a motore, a scopo lavorativo, deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione, potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili, al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. La Polizia locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l’accesso alla Polizia locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 38,c. 6.

## Art. 10 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

## Art. 11 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché i Regolamenti comunali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E’ parimenti vietato l’addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all’articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 n° 376.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani, nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

## Art. 12 – Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale

1 E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi, dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

### CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

## Art. 13 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

5. E’ fatto divieto abbandonare o depositare oggetti di vario genere a fianco di campane, cestini o cassonetti per la raccolta RSU o per la differenziata, senza il rispetto delle prescrizioni comunali e/o al di fuori degli orari previsti.

## Art. 14 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui: soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati; compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell’articolo 39; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti, che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;

e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali;

tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (*columbia livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale;

i) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia eventualmente consentito dal Regolamento comunale per la tutela degli animali;

j) far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti/cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

## Art. 15 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell’area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell’apposito Regolamento sul canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

## Art. 16 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi, con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni, nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E’ sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione, nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

## Art. 17 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, causando danno o pericolo.

3. E' fatto, inoltre, obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, i proprietari devono evitare, nelle recinzioni, l'uso di materiali pericolosi in sé, o per come sono utilizzati, ovvero apportar e modifiche ai confini di proprietà che possano, anche a causa del deflusso delle acque meteoriche, recare pregiudizio ovvero aggravare il pericolo di danno per la circolazione sulle pubbliche vie o spazi pubblici.

## Art. 18 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale potrà apporre impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

## Art. 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, riguardo al decoro degli edifici, e quanto previsto dall’articolo 18, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile.

2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4. E’ consentita l’applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

## Art. 20 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

c) transitare o sostare con veicoli a motore nei luoghi del punto b) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;

e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi, destinati ai bambini, in modo non corretto, o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.

3. I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4. E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

## Art. 21 – Marine e linea di costa

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, in mare o presso la linea di costa è vietato:

a) lavare oggetti o animali;

b) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;

c) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;

d) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

### CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE

## Art. 22 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

## Art. 23 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3, comma 3, sono, altresì, tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell’art. 22. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione.

2. Così come previsto dall’articolo 3, comma 4, l’Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 39.

## Art. 24 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all’art. 23, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell’art. 22, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L’uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

## Art. 25 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

## CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 26 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

## Art. 27 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell’uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci, che comunque a tale fine siano esposte, al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E’ fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

## Art. 28 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5. E vietato esporre merce o oggetti, che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

## Art. 29 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e Gonfalone del Comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del Gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

## Art. 30 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada, nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti, non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L’Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l’esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

## Art. 31 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione, permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni, che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Comune; in particolar modo, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro, per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.

5 L’amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

## Art. 32 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3. I conducenti di veicoli a trazione animale, nell’uso della frusta, non devono recare danno o molestia all’animale stesso, alle persone e alle cose.

## Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E’ vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento. In caso contrario, è consentita, se svolta secondo le previsioni di leggi, la distribuzione di dipliants commerciali “porta a porta” intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali. Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all’esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensioni e quantità detti materiali. Al pari di altra corrispondenza, i volantini non devono essere asportati da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse. È fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili “cassette postali o per materiali pubblicitari” diverse dalle caratteristiche riportate al comma precedente.

4. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare, almeno due giorni prima, al Comando di Polizia Locale la data di inizio delle operazioni e l’itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini.

5. In occasione di manifestazioni di qualunque genere purché regolarmente autorizzate e durante il mercato settimanale, potranno essere distribuiti volantini, nell’ambito di tali eventi, ai cittadini che dimostrino interesse a riceverli.

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E

### ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 34 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto dagli appartenenti alla Polizia Locale e/o da altro personale comunale.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti, che recano o subiscono conflitto, e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale, che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente allegato, commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5. Tra i medesimi soggetti, e per la medesima questione, non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38.

7. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente allegato. L’amministrazione comunale può stipulare convenzioni o intese con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l’educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

## Art. 35 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale, che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente allegato che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai Servizi sociali.

4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In tutti i casi di cui sopra, viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero, di cui ai commi precedenti, sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide o estive particolarmente calde.

## Art. 36 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione, da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative, volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento, solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

## TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI

AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

### CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

## Art. 37 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione, prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente allegato, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente allegato, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel responsabile dell’area organizzativa competente per materia (Polizia Locale: artt. da 3 a 8, da 10 a 16, da 21 a 27, 32, 34, 38 c.6; Urbanistica e Ambiente: artt.9,17,19, 20; Sviluppo Economico: artt.18, da 28 a 31, 33). In ogni caso, non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad emettere ordinanze di ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell’area cui appartiene l’organo accertatore, al fine di salvaguardare la terzietà dell’organo giudicante ed evitare situazioni di incompatibilità. In via residuale e se non altrimenti determinabile, provvederà il Segretario Comunale ad individuare la competenza e, nei casi di incompatibilità, sarà lo stesso Segretario Comunale ad emanare il relativo provvedimento.

5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente allegato è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente allegato.

## Art. 38 –Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4 c. 4, 8 c. 1, 11 c. 2 e c. 5, 17 c. 1, 22 c.1 del presente allegato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione è soggetto il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti in dispregio dell’art. 4 comma terzo ed art. 33 nonché i proprietari di immobili e/o amministratori condominiali che detengono “cassette postali o per materiali pubblicitari” in difformità delle caratteristiche previste dall’art. 33 comma terzo.

2. Chiunque violi le altre disposizioni del presente allegato, o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione sono soggette le attività economiche e gli organismi non a scopo di lucro commissionari e/o beneficiari della pubblicità svolta mediante volantinaggio e/o affissione in difformità dell’art. 4 comma terzo ed art. 33.

3. Chiunque violi le prescrizioni dei titoli autorizzatori, previsti ai sensi del presente allegato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4. Qualora, ai sensi del presente allegato, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori, che ne facciano richiesta, durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

5. Il trasgressore, che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 42 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali, ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 39 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L’amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare, con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali, ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

## Art. 40 – Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente allegato ed essere informato degli esiti, può farlo presso il Corpo di Polizia Locale.

### CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 41 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente allegato, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all’art. 38 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.

Art. 42 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente allegato sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale, con specifico rapporto al Responsabile d’area competente, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.

ALLEGATO “B”

REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DELL’ADOZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1

Il presente Regolamento viene emanato ed approvato, al fine di soddisfare le esigenze di autotutela e difesa personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell’Arma d’ordinanza, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dal D.M.I. n. 145/87, e dalla Legge n. 65/1986.

L’assegnazione degli strumenti di cui al successivo art. 4 viene disposta dal Comandante del Corpo, che provvede alla revisione periodica delle assegnazioni; l’assegnazione viene iscritta in apposito registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotate tutte le successive variazioni.

In ordine alle modalità di assegnazione ed uso dei predetti strumenti si intende comunque integralmente recepita la legislazione vigente.

Art. 2

Il Sindaco con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale; tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e può essere maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di almeno un’arma, quale dotazione di riserva, alla cui tenuta provvede il Comandante con propria determinazione.

Art. 3

I provvedimenti di cui agli artt. 1 e 2, ed ogni loro eventuale modifica, sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art.1, per difesa personale, è la pistola semiautomatica, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo, dotata di due caricatori ed un numero congruo di munizioni.

Per i servizi di rappresentanza è ammessa la dotazione della sciabola per il Comandante.

Gli operatori del Corpo da dotare dell’alta uniforme, per la guardia d’onore ed i servizi di rappresentanza, sono: il Comandante, il Vice-Comandante, due Ispettori e un Agente.

Gli addetti di cui all’art. 1 possono essere dotati dei presidi tattici difensivi, di limitato impatto visivo, che dovranno essere portati in condizioni di riposo, assicurati rigidamente al cinturone di servizio.

Gli addetti di cui all’art. 1 possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray balistico, che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone.

Gli addetti di cui all’art. 1 sono dotati di mezzi di coazione fisica, da portare solidamente assicurati al cinturone di servizio.

L’arma può essere usata nei casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 5

Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano le armi quando svolgano tutti i servizi riguardanti l’attività di polizia locale, urbana, di polizia amministrativa e di tutte le altre materie, la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle leggi e regolamenti.

Nel Tesserino di riconoscimento è fatta menzione dell’assegnazione dell’arma in via continuativa.

Per lo svolgimento dei servizi di pronto intervento, qualora non sia possibile far intervenire altro personale munito di arma, potranno essere usate le armi eventualmente in dotazione di riserva.

Art. 6

In servizio, l’arma deve essere portata nella fondina interna o esterna all’uniforme, appesa al cinturone con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura inserita.

Nei casi in cui l’addetto è autorizzato a svolgere servizio in abito borghese e debba portare l’arma e/o altri strumenti in dotazione, questi sono portati in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Agli addetti di cui all’art.1, cui l’arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Il porto dell'arma all'esterno del territorio comunale deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco o dal Comandante del Corpo.

Sono fatte salve le disposizioni in materia dei porto dell’arma ed, in particolare, quelle impartite dal Ministero dell’Interno.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell’eventuale armamento saranno determinati dal Sindaco, nel rispetto degli accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell’Ente di appartenenza.

Art. 8

L’amministrazione comunale garantisce l’approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

L’addestramento al tiro dovrà avere almeno a cadenza semestrale e dovrà essere effettuato presso poligoni nazionali di tiro a segno.

Il Comandante del Corpo cura l’addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità d’impiego degli altri strumenti di cui all’art.4.

L’operatore di polizia locale al quale l’arma è assegnata in via continuativa deve:

· verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

· custodire diligentemente l’arma, nell’interesse della sicurezza pubblica, e curare le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice;

· segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e delle munizioni;

· applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

· fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri;

· mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

· custodire debitamente l’arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti o cassette di sicurezza, con le caratteristiche stabilite dal DM n. 145/1987, installate nei locali assegnati al Corpo di Polizia Locale;

· restituire immediatamente l’arma, qualora venga meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.

Art. 9

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del Corpo devono essere sostituite, ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore.

Le munizioni in dotazione custodite nella cassaforte sono sostituite ogni tre anni, salvo sostituzioni anticipate in caso d’inefficienza.

Le medesime sono usate per i tiri d’addestramento e, se presentano anomalie, versate all’apposito servizio artificieri dell’esercito.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente “Allegato B” al Regolamento di Polizia Locale, si applicano le norme della disciplina statale e regionale, vigenti in materia.